



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – FAMI 2014-2020

Obiettivo specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale: ON 3 – Capacity building

Progetto 2986 - FA. SI. FAre SIstema

Giornata di formazione

Il decreto “Lamorgese” PARTE SECONDA

Sergio Bontempelli

8 Febbraio 2021

Parte terza
Accoglienza e residenza


Il decreto Salvini e la residenza



- Come si ricorderà i decreti Salvini avevano cercato di impedire, con una norma di dubbia interpretazione, l'accesso alla residenza anagrafica per i richiedenti asilo

- Il famoso articolo 13 della legge “Salvini 1” (legge n. 132/2018) stabiliva che «il permesso di soggiorno di cui al comma 1 *[cioè quello per richiesta di asilo, ndr.]* **non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica**»

La Corte Costituzionale



- Con la sentenza n. 186 del 2020, la Corte Costituzionale ha poi riconosciuto l'illegittimità di questa norma

Si veda:

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, sentenza n. 186 del 2020

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:186

Il decreto Lamorgese



- Con il decreto Lamorgese si torna sostanzialmente alla situazione di prima

La “nuova” norma

- «**Il richiedente protezione internazionale**, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 comma 1 [*cioè il permesso per richiesta asilo, ndr.*], ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4 comma 3 [*cioè la ricevuta della domanda di asilo, ndr.*], **è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**»

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 5-bis come modificato dall'art. 3 comma 2 della legge Lamorgese

La “nuova” norma e la convivenza anagrafica

- «Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11 [*cioè nei centri di accoglienza, ndr.*], l’iscrizione anagrafica **è effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223**»

La “convivenza anagrafica”

- «Agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune»

Regolamento anagrafico della popolazione residente, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, art. 5

Famiglia e convivenza



- Per capire il senso di questa norma bisogna sapere che l'Anagrafe del Comune raggruppa i residenti per nuclei familiari o per residenze anagrafiche
- Quando chiedo la residenza, devo sempre specificare se nella casa in cui abito costituisco un nucleo familiare autonomo (composto da una singola persona), se entro nel nucleo familiare già presente, o se entro a far parte di una convivenza

La “famiglia anagrafica”

- «1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende **un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità**, adozione, tutela o da **vincoli affettivi**, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
- 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona»

La “convivenza anagrafica” *reloaded*

- Si chiama convivenza anagrafica quella situazione in cui le persone, abitando nello stesso alloggio, **non formano una famiglia ma una comunità**: ad esempio, sono convivenze i conventi, le case-famiglia, le caserme ecc.

Iscrizione anagrafica

```
graph TD; A[Iscrizione anagrafica] --> B[Come singolo]; A --> C[Come nuovo componente della famiglia]; A --> D[Come membro di una convivenza];
```

Come singolo

Il cittadino viene registrato come un nucleo familiare composto da una sola persona

Come nuovo componente della famiglia

Il cittadino viene registrato come un nuovo membro del nucleo familiare già residente

Come membro di una convivenza

Il cittadino viene registrato come un membro della comunità

I centri di accoglienza



- I richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza **debbono essere iscritti come convivenza anagrafica**

Il responsabile della convivenza

- «La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale (...) costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato»

I decreti Salvini e l'accoglienza



- Il “Decreto Salvini 1” aveva trasformato completamente lo Sprar, che era stato chiamato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati)
- **Nel Siproimi non potevano entrare i richiedenti asilo né i titolari di permessi per “casi speciali”, ma solo i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria**

Il decreto Lamorgese



- Anche nel caso dell'accoglienza, con il decreto Lamorgese si torna sostanzialmente alla situazione di prima

La nuova accoglienza (1)

- «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (...) **possono accogliere** nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, **anche i richiedenti protezione internazionale**»

Decreto-legge 416/1989, come modificato dall'art. 4 della legge Lamorgese

La nuova accoglienza (2)

- «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza (...) possono accogliere (...), qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
 - (a) protezione speciale (...);
 - a-bis) cure mediche (...)
 - b) protezione sociale (...) [*per le vittime di tratta, ndr.*];
 - c) violenza domestica (...);
 - d) calamità (...);
 - e) particolare sfruttamento lavorativo (...);
 - f) atti di particolare valore civile (...);
 - g) casi speciali (...)»

Quindi



- Nei centri di accoglienza ex-Sprar, ex-Siproimi, ora ribattezzati “SAI” (Sistema di Accoglienza e Integrazione), **possono essere ospitati i richiedenti asilo, nonché tutti i beneficiari delle varie forme di “protezione umanitaria”** (casi speciali ex decreto Salvini, umanitari decreto Lamorgese, vita privata e familiare ecc.)

I servizi offerti (1)

- «Nell'ambito dei progetti *[di accoglienza ex Sprar, ndr.]* (...) sono previsti:
- a) **servizi di primo livello**, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione *[!!!]* di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio»

I servizi offerti (2)

- «b) **servizi di secondo livello**, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1»

Parte quarta

La convertibilità dei permessi di soggiorno

La convertibilità (1)



- Uno degli ostacoli maggiori ai percorsi di inserimento sociale è costituito dalla **rigidità di molti permessi di soggiorno “temporanei”, che non possono essere trasformati** (o “convertiti”, come si usa dire) in permessi per lavoro o per inserimento stabile

La convertibilità (2)



- Come abbiamo visto, **un richiedente asilo non può avere un permesso per lavoro nemmeno se dispone di un regolare contratto di assunzione**
- Con il decreto Salvini 1, poi, molti permessi per “casi speciali” (ex umanitari) sono diventati “non convertibili”

La convertibilità (3)



- Il decreto Lamorgese introduce una forte discontinuità con questo approccio, e prevede la **convertibilità di molti permessi di soggiorno**

Convertire i permessi (1)

- «Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
 - a) permesso di soggiorno per protezione speciale (...);
 - b) permesso di soggiorno per calamità (...);
 - c) permesso di soggiorno per residenza elettiva (...);
 - d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (...);
 - e) permesso di soggiorno per attività sportiva (...))»

Testo Unico sull'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 6 comma 1bis introdotto dal Decreto Lamorgese art. 1

Convertire i permessi (2)

- «f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (...);
- g) permesso di soggiorno per motivi religiosi (...);
- h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3;
- h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»

In sostanza... (1)



- Diventano convertibili **tutti i permessi “umanitari/casi speciali” introdotti dai decreti Salvini** (e quindi cure mediche, calamità, ecc.)
- Diventano convertibili tutti i **permessi umanitari introdotti dal decreto Lamorgese** (compreso quello per vita privata e familiare)

In sostanza... (2)



- **Resta invece non convertibile il permesso di soggiorno per richiesta di asilo**

Novità



- Ci sono poi, nel testo, alcune novità interessanti, che non riguardano la procedura di asilo, e che investono invece alcuni permessi di soggiorno “temporanei” abbastanza diffusi

Il permesso “assistenza minore”



- Uno dei casi più interessanti riguarda il permesso di soggiorno per **“assistenza minore”**
- Si tratta di un documento rilasciato su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni ai genitori irregolari di bambini presenti in Italia, sulla base dell’articolo 31 del Testo Unico Immigrazione (non a caso il documento è conosciuto anche col nome di “permesso articolo 31”)

L'articolo 31

- «Il Tribunale per i minorenni, per **gravi motivi** connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge»

Interpretazione estensiva



Si veda:

Mariangela Ferrari, Le Sezioni Unite alla ricerca del bilanciamento fra l'interesse del minore straniero e la sicurezza nazionale, in «Il Diritto degli Affari», fasc. 3, Settembre-Dicembre 2019, pp. 507-528. L'intero fascicolo della rivista è disponibile in <http://bit.ly/art31tutto> ; per il solo articolo si veda http://www.ildirittodegliaffari.it/upload/articoli/20190930085025_straniero_con_precedenti_penali.pdf


- In un primo momento la legge, che faceva riferimento a “gravi motivi”, venne interpretata molto restrittivamente: il permesso di soggiorno veniva concesso solo ai genitori di bambini gravemente malati
- Successivamente, in base a una interpretazione estensiva (avallata dalla Cassazione), i tribunali hanno cominciato ad autorizzare il soggiorno con molta più facilità

La convertibilità



- In questi anni, molte coppie con bambini hanno chiesto e ottenuto questo permesso di soggiorno: hanno così avuto la possibilità di lavorare, di inserirsi, di costruire una vita nel nostro paese
- Poi, però, alla scadenza del permesso, **si sono trovati di nuovo irregolari, perché non era possibile «convertire» il loro documento, anche avendo già un contratto di lavoro**
- **Ora, col decreto Lamorgese, il permesso per assistenza minori diventa finalmente convertibile**

I minori affidati (1)



- Un'altra novità interessante riguarda la conversione del permesso di soggiorno per i **minori affidati che compiono diciotto anni**
- Fino ad ora, i governi avevano cercato di ostacolare l'affidamento di minori, prevedendo un iter molto complicato di conversione del permesso

I minori affidati (2)



- In particolare, con le norme del “Pacchetto Sicurezza” del 2009, si era previsto che per la conversione del permesso al compimento della maggiore età si dovesse chiedere un parere al Comitato per i Minori Stranieri (le cui competenze sono state poi trasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro)

I minori affidati (3)



- Questa norma si era risolta alla fine nell'ennesima complicazione burocratica
- Al compimento dei 18 anni, il ragazzo o la ragazza doveva attendere il sospirato parere da Roma prima di poter rinnovare il permesso di soggiorno
- Dato il sovraccarico di domande, poteva accadere che il parere da Roma non arrivasse, e che la Questura rifiutasse il rinnovo del permesso di soggiorno

I minori affidati (4)



- Il decreto Lamorgese stabilisce che «il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno»
- Leggiamo per intero questo passaggio

Testo Unico sull'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 32 comma 1bis introdotto dal Decreto Lamorgese art. 1

I minori affidati (5)

- «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica **l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241**»

Il silenzio-assenso

- «Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi **il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda**, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3 [*cioè entro trenta giorni, ndr.*], il provvedimento di diniego»

Quindi



- Al compimento dei diciotto anni, si invia la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro
- **In assenza di risposta, dopo trenta giorni è possibile procedere al rinnovo del permesso**

Il permesso per motivi religiosi (1)



- Un altro permesso di soggiorno che diventa convertibile in permesso per lavoro è quello rilasciato per motivi religiosi
- Il permesso per motivi religiosi viene rilasciato ai ministri di culto stranieri delle religioni firmatarie di Concordato o intesa

Il permesso per motivi religiosi (2)



- Finora, la conversione da motivi religiosi a lavoro subordinato era stata impedita da un parere del Consiglio di Stato, del 2015, che aveva ritenuto tale conversione non coerente con la normativa

Si veda:

**Consiglio di Stato, Sezione Prima,
*Conversione del permesso di soggiorno
da motivi religiosi a lavoro subordinato,*
parere n. 1048/2015, 15 Luglio 2015,
<https://leo.it/motivireligiosi>**

Grazie a tutti/e



sergiobontempelli@gmail.com
<http://www.sergiobontempelli.net>
tel. +39-345-9190858

NOTA BENE:

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state trovate su internet e quindi si presuppongono di pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da rivendicare mi contatti e le immagini saranno immediatamente rimosse



**Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.**